**Art. 120**

1. I contratti possono essere modificati senza una nuova gara:
   1. se le modifiche sono previste negli atti di gara anche in clausole di opzione;
   2. per la sopravvenienza di lavori, servizi o forniture laddove il cambiamento del contraente: b.1) risulti antieconomico; b.2) comporti un sostanziale incremento di costi
   3. per le varianti in corso d’opera;
   4. se il contraente viene sostituito a causa di morte o fallimento oppure di sostituzione della S.A. nel rapporto con i subappaltatori
2. nei casi di cui alle lett. b) e c) il contratto può essere modificato solo se il prezzo non ecceda il 50% del valore dell’importo iniziale;
3. i contratti possono essere modificati, senza la necessità di gara, allorquando la modifica sia: 3.1) sotto soglia; 3.2) contenuta nel 10% nel caso di servizi e forniture o nel 15% nel caso di lavori

**SONO SEMPRE AMMESSE LE MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

**Sono modiche sostanziali**:

1. la modifica è tale da aver potuto indurre altri operatori a partecipare alla gara;
2. la modifica altera l’equilibrio economico del contratto e ne estende l’ambito applicativo;
3. vi è la sostituzione del contraente

**Non sono modiche sostanziali:**

1. quelle che assicurano risparmi di spesa da poter utilizzare in altri contratti;
2. quelle che prevedono soluzioni migliorative a parità di prezzo

**E’ SEMPRE AMMESSO IL QUINTO D’OBBLIGO SENZA CHE L’APPALTATORE POSSA FAR VALERE IPOTESI RISOLUTORIE**

**PROCEDIMENTO**

1. nel caso di richieste di rinegoziazione non previste nel contratto, il RUP provvede sulle richieste entro 3 mesi: in caso contrario, la parte può agire in giudizio per farla valere;
2. le modifiche e le varianti – anche progettuale – sono previste dal RUP secondo l’Allegato II.14;
3. sono previsti obblighi comunicativi in Gazzetta Ufficiale e presso l’ANAC